



FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo

Proposte di emendamenti al
disegno di legge n. 2564

conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI	3
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA	4
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE	5
IMPRESE ENERGIVORE.....	6
MISURE PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE.....	7
CEDIBILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI	8
INTEGRAZIONE SALARIALE	9
INTEGRAZIONE SALARIALE - 2	10
CREDITO D'IMPOSTA PER IMU IN COMPARTO TURISMO	11

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

All'articolo 2, dopo le parole "a titolo gratuito", inserire le parole "o le somme riconosciute". La parola "concorre" è sostituita con la parola "concorrono".

RELAZIONE

L'emendamento propone che l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 2 venga riconosciuta anche in relazione alle erogazioni in danaro.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto opera nell'ambito delle risorse già assegnate per l'attuazione della specifica misura.

CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

All'articolo 3 "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "12 per cento" con le seguenti:

<<40 per cento>>;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

<<2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.>>

c) sopprimere il comma 3.

RELAZIONE

L'articolo 3 prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

La norma, seppur apprezzabile, determina un beneficio che compensa solo in minima parte l'aggravio della spesa energetica ed è suscettibile di produrre effetti solo ex post, dopo che le imprese avranno pagato la bolletta maggiorata.

Si propone pertanto di:

a) elevare la misura dell'intervento; al 40 per cento;

b) prevedere che la riduzione venga applicata direttamente in bolletta, anche in considerazione del fatto che i distributori dispongono di tutti gli elementi necessari per il calcolo (potenza impegnata, consumi effettivi, prezzi applicati).

CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

All'articolo 4 "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: <<40 per cento>>;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

<<2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato da fornitore direttamente sulla fattura del gas naturale.>>

c) sopprimere il comma 3.

RELAZIONE

L'articolo 4 prevede un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta dalle imprese per l'acquisto del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Si propone di elevare la misura dell'intervento e prevedere che la riduzione venga applicata direttamente in bolletta.

IMPRESE ENERGIVORE

All'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.>>

RELAZIONE

L'emendamento prevede che le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali vengano ammessi a beneficiare delle misure concernenti le cosiddette imprese energivore.

MISURE PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

<<articolo 8-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "15 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2022" e le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".>>

RELAZIONE

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, la mappa degli aiuti di Stato sui prestiti bancari ha una dimensione complessiva di circa 297 miliardi di euro, comprensivi di 44 miliardi di moratorie ancora attive, 221 miliardi di prestiti garantiti da Mediocredito Centrale e 32 miliardi erogati attraverso Sace.

Alcune misure di sostegno non sono più in vigore e altre stanno per scadere.

Le imprese del settore turismo continuano a soffrire a causa della mancanza di liquidità e non sono in grado di riprendere i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti.

Si rende pertanto necessario prorogare le moratorie sui finanziamenti in essere ed estendere le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.

CEDIBILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere il seguente:

<<3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022., adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”>>

RELAZIONE

La proposta è volta a consentire la cessione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con le medesime modalità previste per strumenti analoghi.

Il 9 febbraio 2022 la Conferenza unificata ha esaminato lo schema di decreto interministeriale che reca le disposizioni applicative per l'attribuzione di tale credito in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

È quindi imminente la pubblicazione del relativo bando.

Considerando che tali risorse sono destinate al parziale sostegno degli investimenti già sostenuti dalle imprese in un periodo particolarmente difficile, si rende necessario prevederne espressamente la cedibilità, al fine di consentire la celere liquidazione.

Si evidenzia che la sussistenza del credito viene certificata “a monte” dallo Stato, quindi - a differenza di quanto accaduto per altri tipi di crediti - lo strumento non è passibile di utilizzazioni indebite.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto opera nell'ambito delle risorse già assegnate per l'attuazione della specifica misura.

INTEGRAZIONE SALARIALE

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

<<Articolo 11-bis

1. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.">>.

RELAZIONE

La proposta intende disciplinare le modalità di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di emergenza con riferimento al quadro complessivo degli ammortizzatori sociali in continuità del rapporto di lavoro come recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il primo comma dell'articolo dispone che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza connesso a eventi calamitosi, i periodi di integrazione salariale siano "neutralizzati" ai fini della durata massima del trattamento, dell'applicazione del contributo addizionale e del calcolo del cosiddetto bonus / malus. Viene semplificata, inoltre, la procedura per richiedere il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS.

Il comma 2 chiarisce che, in analogia con quanto già previsto per la cassa integrazione ordinaria, il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, anche per i datori di lavoro che richiedono l'intervento del Fondo di integrazione salariale.

INTEGRAZIONE SALARIALE - 2

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al primo comma, punto 11-sexies, sono eliminate le parole <<che occupano fino a 15 dipendenti>>. Le parole <<77,5 milioni>> sono sostituite con le parole <<90 milioni>>;
2. al secondo comma, le parole <<nell'allegato A>> sono sostituite con le parole <<negli allegati I e A>>.

RELAZIONE

L'emendamento si propone di chiarire il quadro di operatività della disposizione dell'articolo 11, eliminando la limitazione per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti che non trova rispondenza fattuale nella normativa sull'integrazione salariale prevista dal decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148. Si propone altresì di estendere l'esenzione dalla contribuzione aggiuntiva per le imprese turistiche e per gli altri datori di lavoro elencati nell'allegato I per i quali è prevista la possibilità di ricorso a ulteriori otto settimane di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2022.

RELAZIONE TECNICA

La proposta comporta una maggiore spesa per complessivi 20 milioni di euro, dei quali 12,5 da imputarsi alle misure di cui al punto 1 e 7,5 da imputarsi alle misure di cui al punto 2.

CREDITO D'IMPOSTA PER IMU IN COMPARTO TURISMO

All'articolo 22 "Credito d'imposta per IMU in comparto turismo",

a) al comma 2, dopo le parole "dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," aggiungere le seguenti:

<< dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni>>.

b) al comma 2, sostituire le parole "nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento" con le seguenti:

<<nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento>>

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019.>>

RELAZIONE

L'articolo 22 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il credito è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'emendamento modifica la soglia di accesso, portandola al 30 per cento, al fine di evitare che soggetti interessati da perdite rilevanti si trovino esclusi dal beneficio.

Per evitare che la norma produca effetti aleatori, si chiede di emendarla prevedendo che le imprese possano autonomamente individuare il periodo di riferimento, optando per il primo o il secondo trimestre 2021.

Si segnala, ad esempio, il caso delle imprese che, pur avendo subito una notevole riduzione di fatturato nel corso del 2021, non sono in grado di dimostrare la sussistenza formale del requisito richiesto, perché durante il secondo trimestre 2019 hanno osservato un periodo di chiusura stagionale.

Rientrano in tale ipotesi moltissime imprese della montagna, che vengono escluse dal beneficio pur essendo state martorate dalle misure di contenimento che hanno determinato il blocco delle festività di fine anno 2020 e della stagione invernale 2021.

Analoghe difficoltà si registrano in relazione alle imprese che nel 2019 non erano ancora in attività e, pertanto, non dispongono di un parametro di riferimento per il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Si rende altresì necessario prevederne espressamente l'applicazione anche ai tributi equivalenti all'IMU: l'IMI per la provincia di Bolzano e l'IMIS per la provincia di Trento.

Si propone infine di intervenire in relazione alle imprese che non sono state in condizione di versare la seconda rata IMU 2021, a causa della mancanza della liquidità necessaria. Non va dimenticato, al riguardo, che ci sono imprese chiuse ininterrottamente dal mese di marzo 2020.

Per evitare che la norma produca effetti paradossali e finisca con il trascurare proprio i soggetti più deboli e più penalizzati dalla pandemia, l'emendamento propone che il credito d'imposta venga riconosciuto anche a chi non ha pagato in tutto o in parte la seconda rata IMU 2021, destinando il relativo importo a parziale copertura della rata stessa.